

DELIBERA n°_51_

**XXXX XXXX / RABONA SRL
(GU14/609694/2023)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 27/10/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO che con nota 26981 del 05/07/23 è stato nominato dirigente ad interim del Servizio 2° Corecom il Dott. Salvatore Buscemi, con decorrenza dal 06/07/2023 e

scadenza il 04/10/2023, e che con nota 38886 del 12/10/2023 tale incarico è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, per ulteriori 3 mesi con decorrenza dal 05/10/2023;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 23/05/2023 acquisita con protocollo n. 0137929 del 23/05/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

La società XXXX XXXX, (di seguito Istante o Utente), rappresentata dal sig. XXXX XXXX, in qualità di legale rappresentante, in relazione al servizio di telefonia mobile, di tipo affari, numeri: ...svariati numeri..., nell’istanza introduttiva del procedimento, dichiara testualmente quanto segue: “Abbiamo 50 sim Rabona, disattivate ingiustificatamente dall’operatore dopo l’effettuazione di una ricarica di 30 euro”. L’istante in ragione di quanto lamentato chiede: 1) riattivazione delle SIM; 2) risarcimento per la mancata erogazione, quantificato in 1.500,00 euro.

2. La posizione dell’operatore

La società Rabona Srl (di seguito Rabona o Operatore), non ha partecipato all’udienza di discussione, non ha depositato memorie difensive né documentazione entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Regolamento di cui alla delibera 358/22/CONS allegato B.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria le richieste formulate da parte istante possono trovare parziale accoglimento per i motivi e nei limiti che seguono. In via preliminare è d’obbligo evidenziare che l’operatore, stante il mancato deposito in atti di memorie difensive, non ha chiarito la propria posizione ai fini di escludere proprie responsabilità in relazione ai disservizi lamentati, inoltre l’Operatore non ha neanche partecipato all’udienza di discussione fissata per il giorno 31/07/2023, seppure

regolarmente convocato. In tali circostanze, ovvero qualora l'operatore non svolga alcuna attività difensiva, deve farsi applicazione di quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009, da considerarsi come disposizione espressiva di un principio ordinamentale, che consente di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Infatti, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni e alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 1218 c.c. Sempre in via preliminare, si rappresenta che la richiesta di "riattivazione delle SIM" di cui al punto 1), oltre a non essere ammissibile in sede di definizione amministrativa della controversia, è stata già oggetto della procedura GU5/615816/2023, collegata al presente procedimento, con esito negativo stante la dichiarata impossibilità tecnica alla riattivazione da parte della Rabona srl. Neppure la richiesta di risarcimento di cui al punto 2) risulterebbe ammissibile in quanto sottende una richiesta di risarcimento danno, che esula dalle competenze dell'Agcom, e di conseguenza del Corecom ai sensi dell'art. 20 comma 4 del Regolamento, allegato B alla delibera 358/22/CONS, purtuttavia la stessa sarà presa in considerazione in questa sede, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza, ai sensi del punto III.1.3. delle stesse Linee guida, che recita: "sebbene in linea teorica non sia possibile richiedere il risarcimento dei danni, poiché l'Autorità non ha il potere di accertarli e perché l'oggetto della pronuncia riguarda esclusivamente la liquidazione d'indennizzi o il rimborso/storno di somme non dovute, se nell'istanza è formulata esclusivamente una richiesta di risarcimento danni, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, essa può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte, la quale poi potrà naturalmente rivolgersi all'Autorità ordinaria per ottenere anche la liquidazione dell'eventuale maggior danno". Posto quanto sopra e passando al merito della controversia, l'istante lamenta sulle 50 utenze mobili in argomento l'interruzione del servizio a far data dal 28/03/2023, dopo l'effettuazione di una ricarica di 30 euro, chiedendone il rimborso per un totale di 1.500,00 euro. In considerazione di quanto sopra dedotto ed evidenziato, anche alla luce della documentazione integrativa richiesta nel corso del procedimento, si ritiene equo l'accoglimento della richiesta di cui al punto 2), pertanto l'operatore è tenuto a rimborsare l'istante euro 1.500,00.

DELIBERA

di accogliere parzialmente le richieste della società XXXX XXXX nei confronti della società Rabona Srl. La società Rabona Srl è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di rimborso delle ricariche di 30 euro effettuate sulle 50 SIM Rabona acquistate.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 27/10/2023

IL PRESIDENTE

